

Bruxelles, 5 maggio 2015
(OR. en)

8304/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0026 (COD)**

**CODEC 596
REGIO 32
FSTR 22
FC 24
SOC 257
EMPL 150
FIN 306
PE 83**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 27-30 aprile 2015)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Elisabeth MORIN-CHARTIER (PPE, FR) ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, una relazione intesa ad accogliere la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

II. VOTAZIONE

Il 29 aprile 2015 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione. Tale posizione è contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

Il 21 aprile 2015 il Consiglio ha adottato un orientamento generale al fine di approvare la proposta della Commissione senza emendamenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo. L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

Prefinanziamento versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0046),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 164 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0036/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 marzo 2015¹,
 - visto il parere della commissione per i bilanci sulla compatibilità finanziaria della proposta,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 aprile 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 41 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0134/2015),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

² Parere del 18 marzo 2015 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

³ Posizione del parlamento europeo del 29 aprile 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Dati i persistenti ed elevati livelli di disoccupazione giovanile nell'Unione, è stata istituita l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) per fornire sostegno ai giovani non occupati né impegnati in corsi di studio o formazione nelle regioni più colpite. Al fine di contrastare in modo rapido la disoccupazione giovanile, i regolamenti (UE) n. 1303/2013⁴ e (UE) n. 1304/2013⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio hanno stabilito disposizioni intese a mobilitare più rapidamente le risorse destinate all'IOG compresi, tra l'altro, l'impegno di tutte le risorse nei primi due anni del periodo di programmazione, la possibilità di adottare programmi operativi dedicati all'IOG prima che l'accordo di partenariato di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 sia presentato alla Commissione e l'ammissibilità delle spese sostenute per operazioni nell'ambito dell'IOG a decorrere dal 1° settembre 2013.
- (2) I vincoli di bilancio cui sono confrontati gli Stati membri e la mancanza di finanziamenti disponibili nella fase iniziale del periodo di programmazione hanno causato ritardi significativi nell'attuazione dell'IOG. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 ha stabilito i livelli del prefinanziamento iniziale da versare per garantire agli Stati membri i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'inizio dell'attuazione dei programmi operativi. Tuttavia, nel contesto dell'IOG tali finanziamenti sono considerati insufficienti per effettuare i pagamenti necessari ai beneficiari per l'attuazione delle operazioni.

⁴ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁵ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

- (3) Al fine di affrontare i vincoli di bilancio cui sono confrontati gli Stati membri nella fase iniziale del periodo di programmazione e tenuto conto della necessità urgente di affrontare la disoccupazione giovanile, nonché delle caratteristiche specifiche dell'IOG, è opportuno stabilire norme che integrino il regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di aumentare il livello del prefinanziamento iniziale versato ai programmi operativi sostenuti dall'IOG nel 2015. Per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per effettuare i pagamenti ai beneficiari responsabili dell'attuazione delle operazioni a contrasto della disoccupazione giovanile, è opportuno che nel 2015 sia versato un prefinanziamento iniziale supplementare dalla dotazione specifica dell'IOG per i programmi operativi sostenuti dall'iniziativa, al fine di integrare il prefinanziamento erogato conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (4) Per garantire che il prefinanziamento iniziale supplementare sia usato per l'attuazione immediata dell'IOG, è opportuno che tale importo sia rimborsato alla Commissione se, entro dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, il contributo dell'Unione dall'IOG sotto forma di domande di pagamento intermedio presentate alla Commissione non ammonta a un livello adeguato.

- (5) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1304/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 1304/2013 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Pagamento del prefinanziamento iniziale supplementare ai programmi operativi sostenuti dall'I OG

1. Oltre al prefinanziamento iniziale versato a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2015 è versato un prefinanziamento iniziale supplementare dalla dotazione specifica per l'I OG a tutti i programmi operativi sostenuti dall'I OG, a prescindere dalla modalità di programmazione conformemente all'articolo 18 del presente regolamento, al fine di aumentare al 30% il prefinanziamento iniziale dalla dotazione specifica per l'I OG (il "prefinanziamento iniziale supplementare").
2. Ai fini del calcolo del prefinanziamento iniziale supplementare, sono detratti gli importi versati dalla dotazione specifica per l'I OG al programma operativo conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Qualora entro ...* gli Stati membri non presentino domande di pagamento intermedio in cui il contributo dell'Unione dall'IOG sia pari ad almeno il 50% del prefinanziamento iniziale supplementare, essi rimborsano alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato a norma del paragrafo 1. Tale rimborso non ha effetti sul contributo dalla dotazione specifica dell'IOG al programma operativo in questione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

* GU si prega di inserire la data: dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.